



Liceo "Alfonso M. de Liguori"



Indirizzi: Classico - Linguistico - Scientifico

Sede: Via Don Giuseppe Puglisi, 18/20 - 80011 ACERRA (NA) Tel. 081/0603536

Distretto n. 31 - Codice Meccanografico: NAPS72000T - Codice fiscale: 93003070633

Sito Web: www.liceodeliguori.edu.it - mail: naps72000t@istruzione.it - pec: naps72000t@pec.istruzione.it

DOCUMENTO TECNICO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO IN SICUREZZA

RISPETTO ALL'EMERGENZA VIRUS SARS-COV-2

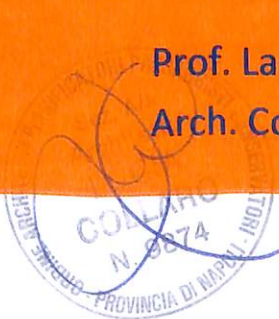
"COVID 19"



Anno Scolastico 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
R.S.P.P.

Prof. La Montagna Giovanni
Arch. Collaro Lucia





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti scolastici/coordinatori didattici delle istituzioni
scolastiche secondarie di II grado
statali e paritarie

Alle OO.SS.

e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale

Ai Dirigenti tecnici

Oggetto: esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/20 – trasmissione documenti recanti misure di sicurezza

A seguito di intesa siglata tra Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali, è stato adottato l'allegato documento tecnico, approvato dal Comitato tecnico-scientifico, relativo alle misure contenitive per garantire lo svolgimento in presenza degli esami di Stato del II ciclo di istruzione.

In particolare, il protocollo di sicurezza persegue l'obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti e del personale scolastico, nel contesto dell'espletamento dell'esame di Stato.

In continuità con quanto si sta realizzando a supporto delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del territorio campano, si informano le SS.LL. che sono in corso le interlocuzioni necessarie per le designazioni dei rappresentanti dei vari enti all'interno del costituendo "Tavolo di lavoro permanente" di cui al Protocollo d'Intesa recante *Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato 2019/2020*, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

A tal fine, unitamente al "Documento tecnico" si trasmettono, altresì, il summenzionato "Protocollo d'Intesa" e la "Convenzione per il supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli Esami di Stato" di cui si raccomanda attenta lettura.

Con successiva comunicazione sarà resa nota la composizione del *Tavolo di lavoro regionale* che avrà funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione, invitando le SS.LL. ad adoperarsi al fine di attuare tutte le misure previste.

IL DIRETTORE GENERALE

Luisa Franzese

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegati:

- Documento tecnico
- Protocollo d'Intesa MI-OO.SS.
- Convenzione con Croce Rossa Italiana

Firmato digitalmente da FRANZESE
LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

**PROTOCOLLO D'INTESA
LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020**

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 2° grado statali, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di precauzione;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTA la Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in data 19 maggio 2020;

VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, in data 15 maggio 2020, (che si allega alla presente intesa);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

La presente Intesa trova applicazione nei casi in cui, tenuto conto dell'evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni fornite dalle autorità competenti e ai sensi delle Ordinanze del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 10 e 11, articolo 8 comma 2, gli esami di Stato per l'a.s.2019/20, nonché gli esami preliminari, integrativi e di idoneità si tengano in presenza. Per dare piena attuazione al Documento Tecnico Scientifico saranno attivate, a livello di istituzione scolastica, le relazioni sindacali previste dall'art. 22 del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" vigente per definire, entro sette giorni, un'intesa sulle seguenti materie: fornitura dei dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione ed eventuale lavoro straordinario.

Il Ministero garantisce l'erogazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico, in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, sedi di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, per l'a.s. 2019/20.

A tal fine si impegna ad attivare grazie al Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali:

- **un servizio dedicato di help desk** per le istituzioni scolastiche, attraverso l'attivazione di un numero verde 800903080 attivo dal 28 maggio, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front-office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
- **un Tavolo nazionale permanente**, composto da rappresentanti del Ministero, delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo e della Croce Rossa, con funzioni di verifica dell'attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Presso il tavolo saranno riportate, con cadenza periodica (ogni 2 giorni), le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero dalle istituzioni scolastiche tramite il servizio di help desk. Il tavolo fornisce indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., definisce e attua con la partecipazione delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo rappresentative della dirigenza scolastica quanto previsto dal CCNL Area Istruzione e ricerca all'art. 5 c. 3 lettera d).
Presso ogni USR sarà istituito un **Tavolo di lavoro permanente**, di cui fanno parte rappresentanti delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio. Questi Tavoli regionali svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli Ambiti territoriali;
- Il **Tavolo nazionale permanente**, di cui al punto precedente, verifica costantemente che gli esami di Stato si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all'andamento dei contagi, riservandosi di richiedere al CTS l'adozione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto.

Il Ministero si impegna, inoltre, a:

- monitorare attraverso gli Uffici Scolastici Regionali che nelle scuole, prima dell'inizio delle procedure d'esame, si sia provveduto ad effettuare la sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate, qualora indicato come specifica misura dalla competente autorità sanitaria regionale: ciò anche al fine di creare le condizioni di massima tranquillità agli studenti, alle famiglie, al personale;
- Invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure anti contagio;

- monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l'utilizzo delle risorse assegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità;
- fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI e sui contenuti del Documento tecnico scientifico, come previsto dalla Convenzione con Croce Rossa e dai piani d'intervento regionale;
- dare indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli UUSSRR per le rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento tecnico scientifico, circa le modalità di esonero dall'esame in presenza per tutto il personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a rischio;
- assicurare l'attivazione dei protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso la presenza fisica del personale della Croce Rossa, anche al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella sede d'esame, secondo quanto previsto dalla Convenzione MI-CRI e dai piani d'intervento regionali.

Il Ministero e le OO.SS. si incontreranno a richiesta anche di una delle parti o di una singola organizzazione sindacale.

Letto e sottoscritto:

Roma 19/05/2020

FSUR CISL

Maddalena Gissi

La Ministra

FLC CGIL

Michele Angelo

[Signature]

Firmato digitalmente da
AZZOLINA LUCIA
C = IT
MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

FED UIL SCUOLA RUA

[Signature]

CONFSAL SNALS

SERAFINI
ELVIRA
19.05.2020
17:51:52 UTC

ANIEF

[Signature]

ANP

Firmato digitalmente da
**Antonello
Giannelli**
CN - Giannelli
Antonello
C = IT
Data e ora della
firma: 19/05/2020
20:25:13

Firmato
digitalmente da

DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf

**DONATO
ATTILIO FRATTÀ**

C = IT

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

PREMESSA

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività.

Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)", sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore [...], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

L'urgenza di tale decisione risiedeva nell'esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico. E' stato altresì considerato l'impatto che la mobilità per l'espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione generale.

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

Al fine di garantire l'effettuazione dell'esame di Stato, che interesserà complessivamente circa 500.000 studenti, si propone il presente documento tecnico con l'obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell'espletamento dell'esame di stato.

Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all'adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza per lo svolgimento dell'esame di stato in sicurezza rispetto all'attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 2020.

Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico-sanitario provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame

orale, una delegazione di esperti del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell'Istruzione a diretto supporto del Ministro.

Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano l'impatto sul controllo dell'epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere preventivamente analizzate in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c'è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall'analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.

L'attuale normativa sull'organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul distanziamento e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua applicazione alla riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa trattazione in un documento dedicato.

Tuttavia, l'esigenza imminente di espletamento dell'esame di stato, limitatamente agli Istituti secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni.

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE

Misure di sistema

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato.

Tra le misure di sistema è necessario valutare l'eventuale impatto degli spostamenti correlati all'effettuazione dell'esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita all'organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì qualora possibile, l'utilizzo del mezzo proprio.

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione

Misure di pulizia e di igienizzazione

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova.

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani.

Misure organizzative

Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame di stato dovrà dichiarare:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d'esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell'incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell'avvenuta ricezione.

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell'esame.

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo l'espletamento della prova.

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.

All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno produrre un'autodichiarazione (in allegato 1) attestante:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell'esame

Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico, prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.

Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l'uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.

Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano disponibili spazi sufficienti per il rispetto delle misure di distanziamento, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione di più sedi dell'istituzione scolastica per lo svolgimento degli esami, al fine di rispettare le misure anti-contagio indicate dal documento tecnico-sanitario. Inoltre si dovrà fare sempre riferimento alle indicazioni nell'OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità), art. 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica).

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato dovranno prevedere un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria; l'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l'eventuale accompagnatore ivi compreso l'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.

La commissione dovrà assicurare all'interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381

I componenti della commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).

Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità *“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”*.

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell'esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d'esame.

Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l'esame orale venga integrato da una parte performativa individuale con strumento a fiato, quest'ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e adeguato distanziamento.

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

I componenti della commissione, il candidato, l'accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame dovrà procedere all'igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l'uso di guanti.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato dovranno prevedere un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.

Indicazioni per i candidati con disabilità

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l'utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel Decreto Legge "Rilancio Italia" del 13 maggio 2020, art 88.

L'individuazione dei lavoratori "fragili" può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell'Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l'inizio delle prove d'esame.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Documento di riconoscimento

Ruolo..... (es. studente, docente, personale non docente, altro)

nell'accesso presso l'Istituto Scolastico
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data

Firma leggibile
(dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale)

.....

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

TRA

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale in Roma alla Via Toscana n. 12, 00187, in persona del Segretario Generale e Procuratore speciale Dott. Flavio Ronzi, nato a Roma il 16.12.1982, CF RNZFLV82T16H501P, a quanto infra autorizzato giusta Procura speciale a Notaio Massimiliano Passarelli Pula, Rep. N. 7996, Racc. n. 5460, registrata in Roma in data 21.06.2017, serie 1T n. 20397, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche "CRI" o "Comitato Nazionale")

E

Ministero dell'Istruzione, C.F./P.IVA 80185250588 avente sede legale in Roma in Viale Trastevere, 76, in persona della Dott.ssa Giovanna Boda, in qualità di Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e Coordinatrice della task force per le emergenze educative (di seguito anche "Ministero")

Visti

- il Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione ed in particolare l'art 4 che ha prevede l'applicazione del DPCM del 21 ottobre 2019, n. 140 per l'organizzazione e la ripartizione delle competenze amministrative;
- il D.P.C.M. n.140 del 21 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2019, con il quale è stato adottato il "Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";
- il D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 e la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge n. 22 dell'8 aprile 2020 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e successive modificazioni recante "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.)", a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183.
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 relativo al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (Codice del Terzo Settore);
- lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa;
- il D.P.R. 20 gennaio 2020 con il quale la dott.ssa Giovanna Boda è stata nominata Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione;
- il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL del mese di Aprile 2020;
- il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo



svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado.

Premesso che

- l'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nell'istituendo registro unico nazionale del Terzo Settore, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- l'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 178/2012 prevede che dal 1 gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. L'Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi;
- in particolare, come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione;
- l'articolo 1 comma 6, sempre del medesimo decreto legislativo, stabilisce che *"l'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni"*;
- CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali che, operano in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha dimostrato, nel corso di numerose precedenti collaborazioni, di garantire un elevato standard di qualità e uniformità di interventi alla luce della peculiarità della sua struttura organizzativa;
- attraverso la stipula di specifica convenzione, con l'Associazione della Croce Rossa Italiana-ODV, si ritengono altresì garantiti i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica ed altresì rispettati i principi di imparzialità e trasparenza, anche in virtù della specificità, nell'ambito del Terzo Settore dell'Associazione stessa e delle attività d'interesse pubblico che, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- l'Associazione della Croce Rossa Italiana, alla luce della peculiarità della struttura organizzativa, è in possesso di personale, mezzi, strutture e know-how in grado di soddisfare le richieste del Ministero dell'Istruzione in merito all'emergenza Coronavirus;

tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità della convenzione.

2.1 La presente convenzione, sottoscritta ai sensi l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è finalizzata a fornire supporto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'intero territorio nazionale, attraverso i servizi resi dalla CRI, per mezzo delle proprie articolazioni territoriali e il proprio personale Volontario e dipendente.

2.2 Le prestazioni rese dalla CRI saranno le seguenti:

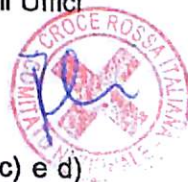
- a) realizzazione di incontri on-line per la formazione del personale scolastico sui contenuti previsti dal "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado" pubblicato sul sito del Ministero, la cui organizzazione viene meglio specificata nell'allegato 1;
- b) servizio di help desk attraverso il supporto telefonico garantito da medici dell'Associazione come meglio specificato nell'allegato 2;
- c) partecipazione di un rappresentante CRI al tavolo nazionale permanente, coordinato dal Ministero dell'Istruzione, e di un rappresentante per ciascun tavolo regionale coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali come meglio specificato nell'allegato 3;
- d) supporto alle singole istituzioni scolastiche sede degli esami di stato, attivabile su richiesta e le cui attività sono riportate nell'allegato 4;

2.3 Le attività indicate dall'art. 2.2 lettere c) e d) potranno essere richieste a mezzo email dagli Uffici Scolastici Regionali a CRI con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni lavorativi.

Art. 3 – Impegni delle parti.

3.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione CRI si impegna a:

- attivare la propria rete territoriale al fine di assicurare le attività di cui all'art. 2, lettere c) e d) provvedendo ad attivazione del Comitato territoriale CRI e svolgere il servizio attraverso personale CRI adeguatamente addestrato e formato;
- svolgere le attività di cui all'art. 2 della presente convenzione nelle date e negli orari che il Ministero comunicherà a CRI;
- rispettare e far rispettare alle risorse CRI impiegate nel servizio le disposizioni del medico competente responsabile della sorveglianza sanitaria delle istituzioni scolastiche;
- rispettare e far rispettare alle risorse CRI impiegate nel servizio i Protocolli di sicurezza sanitaria adottati dal Ministero dell'Istruzione e dalle istituzioni scolastiche che verranno forniti prima dell'inizio dell'attività;
- garantire che il personale CRI utilizzerà i DPI e ogni altro materiale al fine di espletare le attività oggetto della presente convenzione in piena sicurezza e comunque nel rispetto della normativa di riferimento;
- assicurare che, nell'espletamento dei servizi, il personale CRI coinvolto indossi una divisa come da proprio capitolato tecnico;
- assicurare che il personale coinvolto nei servizi sia coperto da adeguate polizze assicurative RCT ed infortuni;
- fornire al Ministero i nominativi dei referenti per il coordinamento del servizio nonché i nominativi dei referenti per il Comitato territoriale CRI attivato;
- gestire i rapporti con le proprie articolazioni territoriali, manlevando il Ministero da ogni pretesa da ogni eventuale azione, ragione, pretesa che trovi causa o motivo in comportamenti od



omissioni riconducibili a CRI, oppure che siano conseguenza dell'inadempimento da parte di CRI;

3.2 Con la sottoscrizione della presente convenzione il Ministero dell'Istruzione si impegna a:

- dare comunicazione del presente accordo agli Uffici Scolastici Regionali e alle Istituzioni scolastiche;
- garantire, d'intesa Uffici Scolastici Regionali, l'organizzazione delle attività previste all'art 2, punto 2.2 lettere c) e d).

Art. 4 – Corrispettivo.

4.1 Il Ministero si impegna a riconoscere a CRI – entro 30 giorni fine mese data fattura i seguenti importi:

- a. per le attività di cui all'articolo 2.2. lettere a) e b) Euro 40.000,00;
- b. per le attività di cui all'articolo 2.2. lettere c) e d) Euro 22,00 per ogni ora e per ogni operatore.

4.2 Il Ministero si riserva di valutare, in caso di sopravvenute esigenze, di richiedere, previa verifica della necessaria copertura finanziaria, eventuali ulteriori integrazioni delle attività di supporto, da definirsi con separata trattazione.

4.4. Per le attività di cui all'art. 2.2. lettere c) e d) i Comitati Regionali della CRI invieranno agli Uffici Scolastici Regionali il riepilogo orario (suddiviso per Istituto Scolastico) delle attività svolte. Gli Uffici Scolastici Regionali, entro 5 giorni dal ricevimento, si impegnano a confermare le ore di attività svolte, necessarie per l'emissione della fattura da parte di CRI.

Art. 5 – Durata, integrazioni, proroghe.

5.1 La convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al termine degli esami di Stato.

Art. 6 – Risoluzione della convenzione e delle controversie

6.1 Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, applicazione e esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 7 – Modifiche

7.1 Le modifiche alla presente convenzione sono apportate di comune accordo tra le parti, nel rispetto della finalità della convenzione stessa e con le medesime modalità adottate per la stipulazione.

Letto, firmato e sottoscritto
Roma, li 19 maggio 2020

**Associazione della Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato**

Il Segretario Generale

Flavio Ronzi



Ministero dell'Istruzione
Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Coordinatore della Task Force
per le emergenze educative
Giovanna Boda



Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

ALLEGATO 1

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

Realizzazione di incontri on-line per la formazione del personale scolastico sui contenuti previsti dal "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado" pubblicato sul sito del Ministero.

1. L'attività di formazione avverrà esclusivamente in modalità on line su piattaforma Google Meet messa a disposizione da CRI.
2. CRI non fornirà supporto informatico in caso di malfunzionamenti o difficoltà a connettersi alle sessioni formative.
3. Le sessioni formative prevedono la partecipazione di n. 1 lavoratore per ogni Istituto Scolastico, per un numero complessivo di 5.974 persone da formare.
4. Le sessioni formative prevedono la partecipazione di n. 100 persone.
5. La durata di ogni sessione è di 60 minuti; durante la sessione è permesso ai discenti di porre domande esclusivamente attraverso la chat e per un tempo massimo di 30 minuti oltre il termine della sessione frontale.
6. Le domande e le risposte raccolte alimenteranno un database di FAQ che, periodicamente, verrà inviato al Ministero per opportuna condivisione tra tutti i soggetti coinvolti.
7. CRI si impegna a concludere la formazione in 7 (sette) giorni lavorativi.
8. Il Ministero si impegna a garantire la partecipazione di n. 100 lavoratori per ogni sessione.
9. CRI si impegna ad inviare al Ministero i documenti utilizzati durante le sessioni formative (in formato PDF) al fine di distribuirli a tutti i soggetti interessati.
10. CRI individua nella persona della persona di Fabio Di Lenardo l'unico referente operativo per le attività previste dal presente allegato.
11. Il Ministero individua nella persona della Dott.ssa Giovanna Boda l'unico referente operativo per le attività previste dal presente allegato.



ALLEGATO 2

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

Servizio di help desk attraverso il supporto telefonico garantito da medici dell'Associazione.

1. Croce Rossa Italiana dalla data di sottoscrizione dell'accordo garantirà il supporto telefonico dedicato attraverso i medici che saranno presenti all'interno della Centrale Unica di Risposta Nazionale.
2. Il personale del Ministero e degli Istituti Scolastici potranno accedere al servizio dedicato componendo il numero 06.5510 e digitando il tasto 8.
3. Il servizio sarà attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 17 e fino al termine degli esami di Stato.
4. Il personale medico fornirà indicazioni e supporto rispetto ai contenuti del "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado" e su eventuali dubbi di natura sanitaria che potrebbero emergere durante gli esami.
5. Il personale che contatterà l'help desk dedicato dovrà fornire il proprio nominativo, il nome dell'Istituto da cui chiama e la località.
6. CRI attiverà una casella di posta elettronica dedicata (esami.stato@cri.it) alla quale il personale del Ministero e degli Istituti Scolastici potrà fare riferimento per ogni dubbio o necessità.



ALLEGATO 3

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO



Partecipazione di un rappresentante CRI al tavolo nazionale permanente, coordinato dal Ministero dell'Istruzione, e di un rappresentante per ciascun tavolo regionale coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali

1. I Comitati Regionali della CRI indicheranno un referente per ogni Regione che avrà il compito di coordinare le attività previste dall'art. 2.2 lettera d) e meglio specificate nell'allegato 4.
2. Il Referente sarà una figura non necessariamente sanitaria i cui recapiti (email e telefono) saranno disponibili per il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Il Referente raccoglierà - attraverso il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale – le richieste degli Istituti Scolastici rispetto alla presenza dei Volontari e degli Operatori CRI all'interno degli Istituti stessi ed in base alla disponibilità fornita da ciascun Comitato territoriale della CRI.
4. CRI indica il dott. Pasquale Morano quale rappresentante dell'Associazione al tavolo nazionale.

ALLEGATO 4

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO



Supporto alle singole istituzioni scolastiche sede degli esami di stato, attivabile su richiesta dagli Uffici Scolastici Regionali.

1. CRI si impegna a mettere a disposizione la propria rete territoriale ed un operatore di supporto alle sedi di esame.
2. L'attività sarà esclusivamente di tipo informativo e di verifica del rispetto delle misure di distanziamento e di igiene all'interno delle sedi di esame come previsto dal "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado" pubblicato sul sito del Ministero.
3. Ogni Comitato prenderà in carico un gruppo limitato di sedi di esame, definito dai rispettivi tavoli regionali.
4. La presenza in termini di ore presso ogni Sede d'Esame potrà variare in funzione del numero di Istituti all'interno di una determinata area geografica e dalla disponibilità di ogni singolo Comitato della CRI.
5. La richiesta dovrà essere avanzata al Referente Regionale esclusivamente attraverso l'Ufficio Scolastico Regionale.
6. Il Ministero, prima dell'avvio delle attività, comunicherà a CRI l'elenco delle sedi di esame (suddiviso per regione e provincia) completo di comune e indirizzo.